
ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 65

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SOTTOCOMMISSIONE PER GLI STATUTI REGIONALI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

PERASSI, *Presidente*; UBERTI, *Segretario*; AMADEI, AMBROSINI, BORDON, BOZZI, CASTIGLIA, CONCI-ELISABETTA, FABRI, FUSCHINI, GIOLITTI, GIUA, LACONI, LAMI STARNUTI, LUSSU, VILLABRUNA; CEVOLOTTO e TOSATO, *Relatori*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO COORDINATO DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SICILIA

Presentato alla Presidenza il 29 gennaio 1948

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il vigente Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è adottato con la presente legge costituzionale quale Statuto speciale per la Sicilia, con le modificazioni che risultano dall'allegato, che costituisce il testo coordinato dello Statuto stesso.

ART. 2.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO

STATUTO SPECIALE PER LA SICILIA

TITOLO I

LA REGIONE

ART. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE

ART. 2.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, col rispetto degli obblighi internazionali e senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali della Repubblica, la Regione ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

ART. 3.

Nei limiti del precedente articolo, in armonia con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato e con gli interessi generali, la Regione, al fine di soddisfare alle condizioni e agli interessi particolari della Sicilia, può emanare norme legislative, anche relative all'organizzazione dei servizi, sulle seguenti materie:

- a) comunicazioni e trasporti regionali;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

ART. 4.

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie nelle quali ha potestà legislativa, salvo in quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Regione.

Essa esercita le funzioni amministrative dello Stato, salvo quelle riflettenti la giustizia, la difesa e le ferrovie, secondo le direttive del Governo dello Stato.

TITOLO III

FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO

ART. 5.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ART. 6.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ART. 7.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

ART. 8.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

ART. 9.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

ART. 10.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del terri-

torio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi è determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ART. 11.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

ART. 12.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli attrezzi di lavoro, ed i materiali di costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione e al suo sviluppo industriale.

ART. 13.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ART. 14.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

TITOLO IV

ORGANI DELLA REGIONE

ART. 15.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione.

ART. 16.

L'Assemblea regionale è composta di novanta deputati eletti a suffragio universale diretto e segreto e con sistema proporzionale secondo le norme stabilite con legge regionale.

I deputati rappresentano l'intera Regione.

ART. 17.

È eletto ed eleggibile all'Assemblea chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

I casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

ART. 18.

L'Assemblea regionale è eletta per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente regionale entro quindici giorni dalla fine della precedente Assemblea e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

La nuova Assemblea è convocata entro venti giorni dalle elezioni.

ART. 19.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni secondo le norme del suo regolamento interno, che essa adotta a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 20.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria ogni trimestre.

Essa si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno venti deputati.

ART. 21.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

ART. 22.

I deputati, prima di esser ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

ART. 23.

I deputati non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi godono dell'immunità accordata dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere.

L'autorizzazione ivi prevista è data dall'Assemblea regionale.

ART. 24.

L'Assemblea esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione.

L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta e ai deputati.

ART. 25.

I disegni di legge sono previamente esaminati da una Commissione dell'Assemblea, possibilmente con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali, e sono approvati dall'Assemblea articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

ART. 26.

Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale è comunicata entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato e promulgata venti giorni dopo la comunicazione, salvo che il Commissario non la rinvi all'Assemblea regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

Ove l'Assemblea regionale l'approvi di nuovo, è promulgata se entro quindici giorni il Commissario dello Stato non promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Commissario dello Stato lo consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione con la controfirma degli As-

essori competenti per materia, e immediatamente pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

ART. 27.

L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dell'anno solare.

ART. 28.

L'Assemblea regionale può presentare al Parlamento voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la straordinaria necessità e urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.

ART. 29.

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto possano riguardare scambi di interesse della Sicilia.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

ART. 30.

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

ART. 31.

Il Presidente della Regione e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta dei voti segreti dei deputati.

Il Presidente e gli Assessori compongono la Giunta regionale.

ART. 32.

In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale è convocata entro quindici giorni dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Presidente della Regione è sostituito dall'Assessore da lui designato.

ART. 33.

Il Presidente della Regione è capo della Regione e la rappresenta.

Gli Assessori sono preposti dal Presidente della Regione ai singoli rami dell'Amministrazione.

Il Presidente e gli Assessori sono responsabili di fronte all'Assemblea regionale.

ART. 34.

La Giunta regionale approva i regolamenti che vengono promulgati e pubblicati a norma dell'articolo 27.

TITOLO V

ENTI LOCALI

ART. 35.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione sui Comuni e sui liberi consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Col rispetto di tale principio spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

ART. 36.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali e valendosi dei loro uffici.

ART. 37.

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI

RAPPORTI FRA LO STATO
E LA REGIONE

ART. 38.

Il Presidente della Regione rappresenta nella Regione il Governo dello Stato, ed ha il rango di Ministro.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per gli affari che interessano particolarmente la Sicilia.

ART. 39.

Il Presidente della Regione sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato conformandosi alle istruzioni del Governo, che può inviare propri Commissari speciali per l'esplicazione di determinate funzioni statali.

ART. 40.

Il Presidente della Regione, nella sua qualità di rappresentante del Governo, provvede alla tutela dell'ordine pubblico per mezzo della polizia dello Stato, che da lui dipende per l'impiego. Può richiedere l'intervento delle forze armate dello Stato.

Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta della Giunta regionale d'intesa col Presidente dell'Assemblea, oppure di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente della Regione ha diritto di proporre, con richiesta motivata, al Governo dello Stato, la rimozione o il trasferimento anche fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Il Governo della Regione può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.

ART. 41.

Il Commissario dello Stato può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento dell'Assemblea regionale quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto.

Può essere sciolta anche quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea. Essa indice le elezioni che debbono aver luogo entro tre mesi.

La nuova Assemblea è convocata entro venti giorni dalle elezioni.

TITOLO VII

ORGANI GIURISDIZIONALI
E CONSULTIVI

ART. 42.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive Sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I ricorsi amministrativi, avanzati in via straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

TITOLO VIII

LA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 43.

La Corte costituzionale giudica:

a) della costituzionalità delle leggi approvate dall'Assemblea regionale;

b) della costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati dallo Stato in quanto ledano la competenza della Regione;

c) dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione e tra la Regione e le altre Regioni;

d) dei reati commessi dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni, su accusa dell'Assemblea regionale o del Commissario dello Stato.

ART. 44.

Nei giudizi di cui al comma d) dell'articolo precedente intervengono, oltre i giudici

ordinari della Corte costituzionale, sei membri eletti al principio di ogni legislatura dall'Assemblea regionale tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

TITOLO IX.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme previste nello stesso articolo.

ART. 46.

Gli articoli 24-30 dello Statuto per la Sicilia emanato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, continueranno ad avere vigore fino alla entrata in funzione della Corte costituzionale.

ART. 47.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dal Governo della Repubblica e dalla Giunta regionale proporrà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione.